



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

73042 – CASARANO (LE)

Codice fiscale: 81001470756 Codice univoco: UFIK1E

ISTITUTO TECNICO

Informatica e Telecomunicazioni
Elettronica ed Elettrotecnica
Meccanica, Meccatronica ed Energia
Costruzioni, Ambiente e Territorio

LICEO SCIENTIFICO

Opzione Scienze Applicate

PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE: Viale F. Ferrari – Tel. 0833/504009 – Fax 0833/501591

Sito web: www.iismeucci.edu.it

PEO: leis00600n@istruzione.it

PEC: leis00600n@pec.istruzione.it

I.I.S.S. "A. MEUCCI" - CASARANO
Prot. 0009586 del 23/11/2023
VII (Uscita)

Al Sito web

All'Albo on line

All'Amministrazione trasparente (sez. Bandi di concorso)

OGGETTO: Avviso di selezione per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D. leg.vo n° 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il Regolamento di Istituto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) e in particolare la sezione 4:

- Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati.
- Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati.
- Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati.

VISTE le Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) Art. 29, il 13 dicembre 2016 - Versione emendata e adottata in data 5 aprile 2017;

VISTE le Nuove FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) (15 dicembre 2017);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione Dati «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);

RECEPITO che le predette disposizioni prevedono che il Responsabile della protezione Dati «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del Regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATE, al fine dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), le priorità operative indicate dal Garante privacy:

1. designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD, italianizzazione dell'acronimo DPO, Data Protection Officer, art. 37-39);

2. istituzione del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171);
3. notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34) nonché la necessità di mettere in atto gli ulteriori elementi attuativi introdotti dal RGPD;
VISTO che l'Istituzione scolastica è tenuta alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD ed è tenuta ad adempiere a quanto prescritto dal RGPD;
CONSIDERATA la possibilità della "nomina di un unico responsabile della protezione dei dati per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione" (art. 37, paragrafo 3 RGPD);
CONSIDERATO che dall'indagine interna preliminare effettuata (prot. n. 8683), è emerso che nessun dipendente interno ha comunicato la propria disponibilità ad assumere il suddetto incarico;
RITENUTO pertanto di procedere tramite ricorso alle collaborazioni plurime (art. 35 e 57 CCNL 2007), nello specifico al personale in servizio presso gli **istituti scolastici statali vicini** ed in subordine al personale esterno;

EMANA

il presente **Avviso di selezione**, che ha per oggetto l'assegnazione dell'incarico di **Responsabile della protezione Dati (Data Protection Officer – DPO)** per la seguente istituzione scolastica: **I.I.S. "A. Meucci"** di Casarano (LE) e che è indirizzato al personale con contratto a tempo indeterminato, docente ed ATA, in servizio presso **istituti scolastici statali vicini** ed in subordine al personale esterno.

Art. 1 - Descrizione e caratteristiche della prestazione

Il RPD dovrà ottemperare a quanto previsto nel Regolamento UE. In particolare, dovrà:

1. informare e consigliare il titolare e il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
2. verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento, delle altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi;
3. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti;
4. essere punto di contatto per gli interessati in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
5. fare da riferimento al Garante per la protezione dei dati personali;
6. predisporre e monitorare l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento (art.30 e cons. 171), avviando quanto prima la ricognizione dei trattamenti svolti e delle loro principali caratteristiche (finalità del trattamento, descrizione delle categorie di dati e interessati, categorie di destinatari cui è prevista la comunicazione, misure di sicurezza, tempi di conservazione, e ogni altra informazione che il titolare ritenga opportuna al fine di documentare le attività di trattamento svolte) funzionale all'istituzione del registro. La ricognizione sarà l'occasione per verificare anche il rispetto dei principi fondamentali (art. 5), la liceità del trattamento (verifica dell'idoneità della base giuridica, artt. 6, 9 e 10) nonché l'opportunità dell'introduzione di misure a protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione (privacy by design e by default, art. 25), in modo da assicurare, la piena conformità dei trattamenti in corso (cons. 171);
7. collaborare con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati alla notifica delle violazioni dei dati personali ("data breach", art. 33 e 34);
8. formare tutto il personale incaricato dell'area amministrativa in relazione al profilo di appartenenza di ciascun soggetto;
9. dar corso, in collaborazione con il titolare e il responsabile del trattamento dei dati, alla piena attuazione del RGPD, anche predisponendo un piano dettagliato di azioni.

Art. 2 – Requisiti/Titoli del RPD

Il RPD dovrà:

1. possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy e gestione dei dati personali, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento;
2. saper pianificare, implementare e gestire un programma di protezione dei dati;
3. adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.

Requisiti giuridici:

1. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.;
2. Godere dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
4. Non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs n. 30/2013;
5. Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
6. Non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale, intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n.62/2013;

Titoli preferenziali:

1. Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o titolo equivalente).
2. Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003.
3. Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica.
4. Esperienza di RPD maturata in istituti scolastici.
5. Esperienza presso Amministrazioni pubbliche e/o private con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto giuridico.

Art. 3 - Durata dell'incarico

L'incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD) decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di n. 3 anni.

Art. 4 - Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico, **dovranno pervenire all'indirizzo pec: leis00600n@pec.istruzione.it oppure consegnate a mano** (presso l'Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica) **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/12/2023**. Nell'oggetto della email dovrà essere indicato: "Avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 Responsabile per la protezione dei dati RPD". **Non saranno ammesse istanze pervenute fuori termine.**

Le istanze di partecipazione, debitamente sottoscritte, dovranno essere redatte secondo il modello allegato al presente Avviso e corredate dalla seguente documentazione:

1. Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti/titoli di cui all'art. 2.
2. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e del curriculum.
3. Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (RGPD).

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l'integrazione del curriculum vitae, relativamente alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione.

L'esame delle candidature sarà effettuato da una apposita Commissione, con il compito di verificare e valutare i requisiti e i titoli. Il Dirigente Scolastico si riserva di non attribuire l'incarico qualora vengano ritenuti non sufficienti i requisiti formali o professionali.

Art. 5 - Comparazione e aggiudicazione

La procedura comparativa si concluderà con la formulazione di una graduatoria finale tra i candidati.

L'incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base ai seguenti criteri di valutazione:

- Diploma di Laurea in discipline giuridiche e/o informatiche (laurea magistrale o titolo equivalente) **punti 5**.
- Master e/o titoli di studio post-universitari in materia di legislazione in tema di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196 del 2003 **punti 3** (fino ad un massimo di punti 6).
- Frequenza di corsi di specializzazione o di aggiornamento attinenti alla legislazione in tema di privacy e/o alla sicurezza informatica **punti 3** (fino ad un massimo di punti 6).
- Per ogni esperienza di RPD maturata in istituti scolastici **punti 5** per ogni incarico (fino ad un massimo di punti 20).

- Per ogni esperienza presso Amministrazioni pubbliche e/o private con compiti ed attività inerenti il supporto nella gestione dei trattamenti dei dati personali sotto l'aspetto giuridico **punti 4** per ogni incarico (fino ad un massimo di punti 16).

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola istanza pervenuta nei termini, purché valida. In questo caso non sarà stilata graduatoria ma si procederà solo alla verifica del possesso dei requisiti/titoli e al successivo affidamento dell'incarico.

Art. 6 - Pubblicazione della Graduatoria

L'esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all'uopo costituita. La stessa attribuirà i punteggi a ciascun candidato; gli stessi saranno graduati in base al punteggio totale derivante dalla somma dei punti attribuiti secondo quanto indicato nell'art. 5; a parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore età.

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo on line e All'Amministrazione trasparente (sez. Bandi di concorso) di questa Istituzione scolastica.

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni senza reclami scritti, la graduatoria diventerà definitiva.

L'amministrazione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell'avviso.

Art. 7 - Corrispettivo

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi presso l'Ufficio preposto, per l'attribuzione dell'incarico. In caso di collaborazione plurima, il candidato individuato, dovrà presentare la relativa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di titolarità.

Il compenso previsto è pari a **€ 700,00 annuali** onnicomprensivi degli oneri di legge, da corrispondersi in un'unica soluzione, al termine dell'attività, entro 30 gg. dalla presentazione di specifica relazione finale sulle prestazioni svolte.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

Art. 9 - Tutela della Privacy

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli aspiranti all'incarico dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento.

Art. 10 - Pubblicità legale

Il presente avviso è pubblicato all'Albo on line e All'Amministrazione trasparente (sez. Bandi di concorso) di questa Istituzione scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Manco

